

Studio Legale
Avv. Michele Coppola
Patrocinante in Cassazione
C.so Italia n. 3
P.co Rosmary, Ed. 4
Telfax (081) 898.62.40 – 8985109
80049 Somma Vesuviana (NA)

Avv. Francesco Savanelli
P.zza Dante n. 89 – 80135 Napoli
Corso Italia n. 30 – 80016 Marano di Napoli
Tel 081/19175759 – 081/19356419 Cell. 348. 2762218 –
Fax 081.19308163 –
Mail: avv.francescosavanelli@pec.it

ORIGINALE
V. J. 18/4

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA -
NAPOLI**

RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 L. 104/2010

RICORSO: per Vastolo Alessandra nata a Napoli il 02 Maggio 1986 c.f. VSTLSN86E42F839N ivi residente alla Via A. Telesino n. 22 elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Dante n. 89 presso l'Avv. Francesco Savanelli c.f. SVNFN83T03F839P dal quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'avv. Michele Coppola c.f. CPPMHL63B14F839J giusta procura in calce al presente atto.

Gli ante scritti procuratori, preliminarmente, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione inerente il giudizio de quo a mezzo fax al nr.081/19308163- 081/8986240 e via e-mail all'indirizzo p.e.c. michele.coppola@pecavvocatinola.it – avv.francescosavanelli@pec.it

CONTRO: Ministero Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli in Napoli via Diaz n. 11

E CONTRO: Ufficio Scolastico regionale per la Campania, in persona del Direttore p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli in Napoli via Diaz n. 11

E nei CONFRONTI DI

Antonio Parisi nato a Napoli il 29 Febbraio 1984 ed ivi residente alla Via Eleonora Pimentel n. 13 - (controinteressato) Vincitore

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

- A) Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – del 7 Settembre 2016 con cui venivano pubblicate le Graduatorie di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per la

Regione Campania relativa alla Classe di concorso A11 Discipline letterarie e latino e le relative graduatorie ad esso allegate;

- B) Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – del 9 Settembre 2016 - n. 0013215 - con cui venivano rettificata le Graduatorie di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa alla Classe di concorso A11 Discipline letterarie e latino e le relative graduatorie ad esso allegate;
- C) Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – del 7 Settembre 2016 con cui venivano pubblicate le Graduatorie di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa alla Classe di concorso A13 Discipline letterarie, latino e Greco e le relative graduatorie ad esso allegate;
- D) Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – del 9 Settembre 2016 - n. 0013216 - con cui venivano rettificata le Graduatorie di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa alla Classe di concorso A13 Discipline letterarie, latino e Greco e le relative graduatorie ad esso allegate;
- E) Provvedimenti di Valutazione dei titoli della ricorrente in ordine alle Graduatorie di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa all'Ambito Disciplinare AD08 e precisamente relativa alla Classe di concorso A11 Discipline letterarie e latino e relativa alla classe di concorso A 13 Discipline letterarie, latino e Greco a seguito del decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26.02.2016; degli atti della Commissione e dei verbali delle riunioni della Commissione e, e della relativa decisione in merito alla griglia di valutazione dei titoli;
- F) nonché tutti gli atti e/o provvedimenti ad esso preordinati, consequenziali e/o comunque connessi, unitamente a tutti i verbali della Commissione di concorso, nonché, per quanto di ragione il bando di concorso.

PREMESSO

- 1) La ricorrente è abilitata all'insegnamento delle discipline letterarie, latino e greco;
- 2) Con Decreto prot 93 del 23.02.2016 (doc. A) esso Ministero provvedeva alla costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento e all'ottimizzazione delle procedure volte all'acquisizione delle abilitazioni e delle procedure per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nelle scuole di I e II grado riservata ai candidati in possesso dei titoli di abilitazione;

In particolare veniva previsto l'Ambito disciplinare verticale AD 04 per aggregazione delle classi A – 12 (Discipline linguistico – letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 22 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado), nonché ancor più specificatamente per quel che interessa la ricorrente, l'ambito orizzontale AD 08 “per aggregazione dell'ambito disciplinare verticale AD 04 e delle classi A -11 (Discipline Letterarie e latino) e A – 13 (Discipline letterarie, latino e greco).”

- 3) Con decreto n. 106 del 2016 del Direttore Generale del MIUR (doc. b) - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il Personale Scolastico-veniva bandito il concorso per titoli ed esami (da svolgersi su base regionale) finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Ed in particolare venivano banditi nella **Regione Campania**, per la classe di concorso – abito Disciplinare AD 04 comprensivo della classe di concorso A012 “discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado” n. 363 posti e per la classe di concorso A022 “Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado” n. 762 posti per complessivi 1.125 posti , mentre per l'ambito AD 08 complessivi 174 posti di cui n. 155 posti per la classe di concorso A 011(Latino) e n. 19 posti per la classe di concorso A 013(Greco).

- 4) Giova evidenziare che con decreto 94 del 23.02.2016 veniva approvata e pubblicata la tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, e ripartizione dei relativi punteggi (doc. C)

5) L'allegato A dell'indicato decreto che si produce in atti, prevedeva per quel che interessa la ricorrente i seguenti punteggi:

A.2 "Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre di I e II grado (Massimo punti 10)" di cui:

A.2.1 " *Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito*" e precisamente secondo la seguente formula: "Punteggio conseguito – 75 / 5 ="

A.2.2 *In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami comporta l'attribuzione di ulteriori punti 5"*

B.5 Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale

precisamente B.5.7 "Certificazione linguistica di livello almeno C1 in lingua straniera conseguita ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889 pubblicato sulla GU n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli enti certificatori ricompresi nell'elenco degli enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto a) C1 Punti 2 b C2 Punti 3"

Inoltre B.5.8 "Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici Punti 0,50"

C. Pubblicazioni (massimo punti 3)

C.1.2 "Per ciascun articolo dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero alle aree trasversali della pedagogia, della didattica, dei Bes o dell'utilizzo delle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica, pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR 0,20 punti"

D Titoli di Servizio

D.1.1 Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado ..." 0,70 punti per ogni anno scolastico

La ricorrente ha partecipato alla selezione finalizzata alla copertura dei posti per l'Ambito orizzontale AD 08 e per quel che interessa in tal sede Classe di Concorso A 11 (Latino) e Classe di Concorso A 13 (Greco), giusta domanda di partecipazione (doc. D) deducendo e comprovando di avere i seguenti titoli:

D 1) TAF – Tirocinio Formativo attivo conseguito presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II in data 21.07.2015 avente valore abilitante nella classe A 052 - Materie Letterarie, Latino E Greco nel liceo Classico con votazione 100/100. (doc. D.1)

In applicazione degli enunciati criteri, tale titolo che da diritto alla ricorrente all'attribuzione di n. 10 punti di cui:

- 5 punti secondo la voce A.2.1 in quanto avendo conseguito 100 punti – $75 = 25/5 = 5$ punti

- 5 punti trattandosi di Tirocinio Formativo Attivo cioè un corso universitario di formazione e abilitazione alla professione di docente che per accedere necessita sia di prove preselettive e poi di frequentare dei corsi, oltre che di sostenere all'esito un esame finale. Corso che nel caso di specie è stato proprio effettuato nelle materie specifiche per la quale oggi si concorre cioè letterarie e latino ;

D 2) Corso in Inglese ESB Level 2 Certificate in Esol International All Modes – (C1) con votazione Distinto del Marzo 2016 e quindi valido per 2 punti. (Doc. D.2)

D 3) Diploma Master conseguite nell'anno accademico 2013/2014 in discipline per la didattica di II livello, corso post lauream di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti formativi in " Storia e forme della letteratura italiana" con esame sostenuto e superato in data 12.03.2014, titolo che attribuisce alla stessa 0,50 punti (doc. D.3)

D 4) Pubblicazione di recensione sulla rivista Associazione Culturale Rodopis – Ricerche a Confronto Dialoghi di Antichità Classiche e del Vicino Oriente ... Dialogo con ... Alessandra Vastolo (doc. D.4) ed avente ad oggetto proprio la classe di concorso per la quale si partecipa

(materie letterarie ambito AD08) e come tale che da diritto alla ricorrente a 0,20 punti. (Doc. D.4)

D 5) insegnamento della materia di Latino e Greco presso l'Istituto Paritario S. Lucia dal 03 Aprile 2013 al 07 Giugno 2014 (Doc. D 5) e quindi avendo diritto ad essere attribuiti 0,70 punti.

EBBENE, SULLA SCORTA DEGLI INDICATI TITOLI APPARE INEQUIVOCABILE CHE LA RICORRENTE DOVEVA ESSERE VALUTATA PER I SOLI TITOLI IN COMPLESSIVI 13,40 PUNTI.

6) La ricorrente partecipava all'indicato bando per la Regione Campania e per quel che ivi interessa per l'Ambito AD08 e precisamente la classe A 11 - Latino - e per la classe A13 Greco e come ivi previsto, superate le prove scritte la Commissione procedeva alla valutazione dei titoli.

7) Con Decreto del 7 Settembre 2016 il Direttore Generale individuati i posti messi a concorso per la Regione Campania decretava ed approvava la graduatoria di merito del concorso a posti e cattedre per titoli : Classe A 11 classificando la ricorrente al posto n. 30 con il seguente punteggio 78,90 di cui 31,70 per lo scritto, 34,00 voto orale e 13,20 per i titoli; (doc. E) e Classe A 13 classificando la ricorrente al posto n. 13 con il seguente punteggio 32,50 per lo scritto, 37 per l'orale e 13,20 per i titoli; (doc. E 1)

8) In entrambe le indicate valutazioni non vengono erroneamente attribuiti 0,20 punti in più per i titoli rispetto a quanto effettivamente dovuto.

9) Successivamente, senza alcuna motivazione e/o comunicazione, in data 9 Settembre 2016 veniva pubblicato per la classe A 11 Latino decreto n. 0013215 (doc. F) e per la classe A 13 Greco decreto n. 13216 (doc. F1) ove si leggerebbe che per non individuati "errori materiali" veniva pubblicata la graduatoria di merito del Concorso a posti e cattedra sopra individuata ed oggetto di impugnativa.

In tali graduatorie, ferma la illegittimità del decreto per carenza di motivazione e/o eccesso di potere, alla ricorrente veniva attribuita

Per la Classe A 11 la posizione n. 31 con un punteggio di 78,20 di cui sempre 31,70 punti per lo scritto, 34 punti per l'orale, ed ulteriormente riducendo i punti per i titoli sino a 12,50 punti

Per la Classe A 13 la posizione n.14 con il seguente punteggio 32,50 per lo scritto, 37 per l'orale ed ulteriormente riducendo i punti per i titoli sino a 12,50 punti; (doc. F 1)

Ma vi è di più !!!

10) Il comportamento assolutamente illegittimo dell'amministrazione, in chiaro dispregio del principio di trasparenza previsto per la P.A. si è manifestato anche nelle successive omissioni laddove la ricorrente nell'immediatezza ha provveduto, vanamente, a richiedere la rettifica del punteggio; (doc. G)

11) L' Amministrazione è stata assolutamente inerme precludendo in tal modo alla istante anche di articolare una degna difesa circa le doglianze da muovere sulle rettifiche erroneamente operate.

A questo punto si evidenzia l'inevitabile ricorso innanzi a Codesta spettabile Autorità laddove la P.A. non ha fornito motivazioni alcuna alla pubblicazione di errate graduatorie il tutto con forti limitazioni alla propria difesa .

Per quanto esposto, gli atti impugnati sono illegittimi e se ne chiede l'annullamento alla stregua delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

1) - CARENZA E/O DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE L. 241/90 - VIOLAZIONE ARTT. 3- 7- 8 L. 241/90 - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE ART. 97

Preliminarmente è il caso di evidenziare l'assoluta illegittimità dei decreti impugnati e precisamente quelli pubblicati sia per la classe di concorso A 11 che per la Classe A 13 e sempre nell'ambito Ad 08 rispettivamente del 7 Settembre 2016, del 9 Settembre 2016 e delle relative graduatorie annesse, dovendo per l'effetto ritenersi il diritto della ricorrente ad avere una valutazione dei titoli in modo esatto e come specificato in premessa e quindi 13,40 punti

per entrambe le classi e complessivi 79,10 punti per la classe di concorso A 11 Latino e complessivi 82,90 punti per la classe di concorso Greco A 13.

La Pubblica Amministrazione ha provveduto in data 7 Settembre 2016 a pubblicare le graduatorie di merito riconoscendo alla ricorrente, in entrambe le classi di concorso 13,20 punti per i titoli errando già in prima face, poi, emette ulteriore decreto, in entrambe le classi, senza far alcun tipo di riferimento alla precedente graduatoria e senza darne fattive ragioni in chiara violazione della legge 241/90 oltre che delle disposizioni del bando in cui riduce ulteriormente il punteggio a 12,50 punti senza motivazione.

Specificamente, il Ministero si limita a motivare le nuove graduatoria adducendo “ *Vista la nuova graduatoria rettificata dalla Commissione giudicatrice per effetto degli errori materiali rilevati*” omettendo qualsivoglia cenno a quali siano ed in cosa siano consistiti tali presunti errori, anzi di fatto commettendone altri ancor più gravi avendo riformato in peius la valutazione finale della ricorrente rispetto ai titoli effettivamente detenuti.

D'altronde ogni atto della Pubblica Amministrazione deve essere caratterizzato da idonea motivazione che nel caso di specie è assolutamente mancato.

Si evidenzia, altresì, che una volta approvata le graduatorie (avvenuta nel caso di specie con decreti del 7 Settembre 2016) il Decreto 106 del 23.02.2016 all'art. 13 prevede la facoltà di fare ricorso innanzi al TAR entro 60 giorni dalla relativa pubblicazione.

Ebbene, nel caso di specie in assenza di indicazione della ragione per la quale sia stato attribuito un diverso ed inferiore punteggio alla ricorrente, in uno all'assenza di qualsivoglia ricorso, rendono gli atti impugnati assolutamente illegittimi.

Parimenti si contesta anche la violazione degli artt. 7 ed 8 della legge 241/90 per omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento oltre che la violazione degli artt. 3 e 21 l. 241/90.

Gli artt. 7 ed 8 l. 241/90 prevedono rispettivamente: “*Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti*

non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizie dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari." ed l'articolo 8 "1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2 Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4 L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.". Ebbene, nel caso che ci riguarda alcuna comunicazione è stata inviata alla ricorrente precludendole finanche il diritto di avere poi accesso agli atti.

In sostanza si è trattato di un vero e proprio eccesso di potere dell'Amministrazione teso a porre in essere condotte arbitrarie e soprattutto comportamenti ostativi al fine di limitare i motivi di censura in chiaro dispregio anche dell'art. 97 Cost.

L'evidente compressione del diritto alla difesa è in re ipsa in quanto, con le modalità sino ad oggi arbitrariamente, la P.A. potrebbe procrastinare l'emissione senza soluzione di continuità di decreti e relative rettifiche !!!

Ciò renderebbe finanche vano ogni iniziativa legale già intrapresa, già fortemente limitata in quanto si è costretti a procedere all'azione che ci occupa senza il riscontro degli atti dei quali si è chiesto legittimamente avere formale conoscenza.

2) DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ERRONEA APPLICAZIONE DEI CRITERI – VIOLAZIONE DI LEGGE E DEL DECRETO 106/2016 – VIOLAZIONE DEL DECRETO 93/2016 – VIOLAZIONE E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEI TITOLI RISPETTO ALLA TABELLA DI CUI AL DECRETO 94 DEL 23.02.2016 –

Fermo quanto sopra, e come esposto in fatto si evidenzia ancora una volta, anche con il rischio di risultare pedanti, che in data 7 Settembre 2016 venivano pubblicate la graduatoria indicante il punteggio di 13,20 punti per entrambi le classi di concorso del medesimo ambito Ad08 e poi ridotto (sempre errando) nei successivi decreti attribuendo la valutazione dei titoli in 12,50 punti.

Che la valutazione del diritto a vedersi riconosciuti 13,40 punti debba considerarsi corretta lo si ricava, inequivocabilmente, dalla circostanza che il risultato altro non è che un mero calcolo aritmetico e sulla scorta dei parametri indicati a livello ministeriali MAI modificati.

Ciò detto, come esposto in fatto è evidente il macroscopico errore commesso in quanto soltanto per il Tirocinio Formativo Abilitante (D.1) nelle materie latino e greco, la ricorrente aveva certo diritto ad ottenere un punteggio di 10 punti come esposto in fatto, e quindi di gran lunga superiore al minor punteggio attribuito nelle graduatorie che si impugnano.

Parimenti, la ricorrente ha diritto che le venga riconosciuto il punteggio di 2 punti per il corso d'Inglese con valutazione C1 (Doc. D.2), 0,50 punti per il Diploma Master conseguito nell'anno accademico 2013/2014 in discipline per la didattica di II livello, corso post lauream di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti formativi in " *Storia e forme della letteratura italiana*" con esame sostenuto e superato in data 12.03.2014 (doc. D.3), 0,20 punti per la pubblicazione di recensione sulla rivista Associazione Culturale Rodopis – Ricerche a Confronto Dialoghi di Antichità Classiche e del Vicino Oriente ... Dialogo con ... Alessandra Vastolo (doc. D.4) ed infine 0,70 punti per l'insegnamento della materia di Latino e Greco presso l'Istituto Paritario S. Lucia dal 03 Aprile 2013 al 07 Giugno 2014 (Doc. D.5) in virtù di 2 contratti a tempo determinato come da attestato di servizio depositato in atti.

Ebbene, nel mentre le prime valutazioni (quelle del 7.9.2016) non sono state corrette in quanto attribuiti 0,20 punti in meno, in quelle successive (per altro prive di ragione) vengono addirittura decurtati più punti rispetto a quelli effettivamente da riconoscere e quindi in violazione dei criteri richiamati dal bando .

Pertanto si eccepiscono ancora una volta le violazioni di cui in premessa e meglio indicate anche nella rubrica del presente punto in diritto per far dichiarare l'illegittimità dell'operato della P.A. con conseguente accertamento del diritto della ricorrente ad essere valutata in piena

conformità dei criteri adottati ed approvati nel bando di concorso per la Regione Campania e quindi ad essere inclusa nelle graduatorie per la classe di concorso A11 – Ambito AD 08 con un punteggio di 79,10 punti o comunque quel diverso e maggiore punteggio rispetto a quello poi dato e nelle graduatorie per la classe di concorso A13 – ambito Ad 08 con punteggio di 89,90

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 L. 104/2010

Per quanto esposto è chiaro che esiste un grave pregiudizio per la ricorrente nel caso in cui non venga annullato gli indicati provvedimenti in quanto non può assolutamente esercitare la propria attività lavorativa nelle materie prescelte, con conseguente depauperamento della propria professionalità e quindi in chiara violazione dell'art. 2 Cost.

Infatti, ciò che rileva non è solo il danno economico, ma anche quello professionale e l'oggettiva impossibilità per la ricorrente di poter realizzare la propria persona ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 Cost.

A norma del comma 1 art. 55 l. 104/2010 “1. *Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio.*”

Nel caso di specie, ben potrà immaginare codesto Collegio la paralisi che trova l'attività lavorativa della ricorrente che sopravanzerebbe in graduatoria A11 altre 3 concorrenti ma soprattutto l'adozione del provvedimento le consentirebbe una più ampia possibilità di scelta e collocazione nell'ambito per la quale è risultata vincitrice di concorso.

Infatti, la ricorrente con il riconoscimento dell'esatto punteggio per titoli di 13,40 (e non si comprende perché così non dovrebbe essere stante il mero calcolo aritmetico) sopravanzerebbe di circa 3 posizioni con piena possibilità di essere immessa in ruolo nel presente anno scolastico 2016/2017 o tutt'al più in quello 2017/2018 e quindi in tempi abbastanza celeri rispetto a quelli che servono per esperire un ricorso ordinario.

Si immagini il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla mancata tempestiva assunzione quali la perdita di poter far carriera, la perdita degli scatti di anzianità e soprattutto la limitazione circa possibilità di poter scegliere l'eventuale sede.

E' di agevole immaginazione la differenza tra la possibilità di essere incluse nelle indicate graduatorie per l'anno scolastico 2016/2017 ed altra cosa per gli anni successivi con saturazione dei posti oggi disponibili.

D'altronde è documentalmente provata per tabulas la sussistenza del fumus che del periculum in mora e quindi è chiaro che sulla scorta delle indicate argomentazioni, si chiede che il Collegio disponga già in via provvisoria con ordinanza l'annullamento e/o la sospensione dei provvedimenti impugnati e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti 13,40 punti per i titoli per entrambe le classi di concorso indicati

PTM

1) in via cautelare, a norma dell'art. 55 L. 104/2010, chiedendosi sin da ora anche la fissazione nel merito, in via Provvisoria con ordinanza disporre in favore della ricorrente l'inserimento nelle graduatorie di cui in premessa con il punteggio per titoli di 13,40 e quindi complessivo di 79,10 per la classe A 11 Latino ed 82,90 per la classe A 13 Greco o comunque quello diverso ma maggiore rispetto a quello attribuito e comunque sospendere i provvedimenti indicati in premessa ed oggetto di impugnativa, e/o ordinare al resistente di provvedere a riavviare l'istruttoria o qualsivoglia altro provvedimento teso a precludere il paventato pregiudizio grave e irreparabile il tutto ordinando anche l'esibizione della documentazione afferente la posizione della ricorrente già oggetto di richiesta di accesso agli atti e quindi anche comprensiva della scheda di valutazione;

2) Nel merito, ed in via principale annullare i preindicati provvedimenti: "Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – del 7 Settembre 2016 con cui venivano pubblicate le Graduatorie di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa alla Classe di concorso A11 Discipline letterarie e latino e le relative graduatorie ad esso allegate; Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – del 9 Settembre 2016 -

n. 0013215 - con cui venivano rettificate le Graduatorie di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa alla Classe di concorso A11 Discipline letterarie e latino e le relative graduatorie ad esso allegate; Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – del 7 Settembre 2016 con cui venivano pubblicate le Graduatorie di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa alla Classe di concorso A13 Discipline letterarie, latino e Greco e le relative graduatorie ad esso allegate; Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – del 9 Settembre 2016 - n. 0013216 - con cui venivano rettificate le Graduatorie di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa alla Classe di concorso A13 Discipline letterarie, latino e Greco e le relative graduatorie ad esso allegate; Provvedimenti di Valutazione dei titoli della ricorrente in ordine alle Graduatorie di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa all'Ambito Disciplinare AD08 e precisamente relativa alla Classe di concorso A11 Discipline letterarie e latino e relativa alla classe di concorso A 13 Discipline letterarie, latino e Greco a seguito del decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26.02.2016; degli atti della Commissione e dei verbali delle riunioni della Commissione e, e della relativa decisione in merito alla griglia di valutazione dei titoli; nonché tutti gli atti e/o provvedimenti ad esso preordinati, conseguenziali e/o comunque connessi, unitamente a tutti i verbali della Commissione di concorso, nonché, per quanto di ragione il bando di concorso..”, in quanto del tutto illegittimi ed infondati in fatto ed in diritto nella parte in cui hanno indebitamente decurtato 0,90 punti rispetto alla corretta valutazione dei titoli e quindi non hanno valutato i medesimi con punteggio di 13,40 punti e quindi attribuisce un punteggio finale di 78,20 punti in luogo dei dovuti 79,10 per la classe di Concorso A11 e 82,90 punti per la classe di Concorso A13 con conseguente inserimento della lavoratrice nelle rispettive posizioni sopravanzate, o in subordine ordinare alla Commissione di provvedere al riesame della valutazione dei titoli tenendo conto dei requisiti oggettivi e soggettivi propri della istante;

3) Condannarsi esso resistente al pagamento delle spese e con attribuzione ai sottoscritti procuratori.

Si depositano gli atti di cui all'indice del foliaro

In via istruttoria si chiede di ordinare l'immediata esibizione in giudizio dell'intero fascicolo della ricorrente e dei documenti tutti a corredo degli stessi, comprensivi anche della scheda di valutazione dei titoli con riserva di produrre motivi aggiunti stante il comportamento della P.A..

Il presente procedimento è di valore indeterminabile ma è assoggettato al pagamento del contributo unificato pari ad €. 325,00 in quanto in applicazione del Dpr 115/2002 e ss. mod. trattandosi di controversie concernenti rapporti di pubblico impiego;


Salvis Iuribus Napoli, 03/11/2016

Avv. Michele Coppola

Avv. Francesco Savanelli

Avv. Michele Coppola ed Avv. Francesco Savanelli

rappresentatemi e difendetemi nel giudizio di cui al presente atto ed in ogni stato e grado dello stesso. Vi conferisco tutte le facoltà di legge ivi compresa la facoltà di proporre domanda riconvenzionale e chiamare in causa terzi, nonché transigere, conciliare, riscuotere somme e quietanzare, promuovere azione esecutiva, ricorso di fallimento e desistenza; sottoscrivere l'atto, nominare altri procuratori. Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali e di quelli sensibili e giudiziari di cui al presente atto e che si andranno a formare nel corso della presente procedura ai sensi e per gli effetti della L. 675/1996 come integrata e modificata dal D. Lgs. 196/2003. Altresì, dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. dichiaro di essere stato edotto anche della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita e dei benefici da essa scaturenti. Eleggo, inoltre, domicilio presso di Voi.



E' autentica

Avv. M. Coppola

avv. F. Savanelli